

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2022
97/2022/R/GAS

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO E DI OFFERTA
DELLE CAPACITÀ DI EROGAZIONE DI STOCCAGGIO DI BREVE TERMINE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1195^a riunione del 8 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento della Commissione (UE) 460/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 (di seguito: decreto-legge 16/2022);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas ed il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTTG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 632/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 632/2021/R/gas);
- la comunicazione del Ministro della Transizione ecologica del 24 febbraio 2022, prot. Autorità 8228, del 24 febbraio 2022 (di seguito: comunicazione del 24 febbraio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto legislativo 93/11 prevede che, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, il Ministro della transizione ecologica possa emanare atti di indirizzo e adottare opportuni provvedimenti in funzione dell’esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;
- con la comunicazione del 24 febbraio 2022, in considerazione dell’evoluzione della crisi Russia – Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali che rendono necessarie iniziative immediate e straordinarie finalizzate a incrementare le disponibilità di gas, il Ministro della transizione ecologica, al fine di avviare il riempimento degli stoccaggi nel breve termine e contribuire ad assicurare la sicurezza nazionale ha, tra l’altro, segnalato all’Autorità la necessità di agevolare il processo di iniezione, anche prevedendo la sospensione temporanea delle tariffe di stoccaggio, nonché di favorire, attraverso la definizione di meccanismi economici, l’ingresso di volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con l’estero;
- al fine di fronteggiare la situazione eccezionale del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino e di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all’anno termico 2022-2023, il decreto-legge 16/2022 ha previsto che possano essere adottate, mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica, misure finalizzate tra l’altro all’aumento della disponibilità di gas;

- l'articolo 22 del decreto-legge 17/2022, contiene disposizioni finalizzate ad accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, tra le quali è previsto di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 10 del RAST, prevede che gli utenti dei servizi di stoccaggio di punta e uniforme dispongano di capacità di iniezione nella fase di erogazione, determinata sulla base di criteri definiti nel codice di stoccaggio che tengono conto delle caratteristiche del sistema di stoccaggio e delle prestazioni degli altri servizi;
- l'articolo 12 del RAST prevede che siano messe a disposizione degli utenti capacità per servizi di stoccaggio di breve termine;
- l'articolo 16 del RAST prevede che la capacità per i servizi di stoccaggio di breve termine, continua e interrompibile, sia offerta agli utenti dello stoccaggio nell'ambito di procedure di mercato; il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che:
 - a) la capacità primaria disponibile in erogazione e iniezione sia offerta agli utenti ad un corrispettivo, ossia un prezzo base nelle procedure di mercato, definito dall'impresa di stoccaggio;
 - b) la capacità di iniezione ed erogazione non altrimenti nominabile sia offerta ad un corrispettivo nullo;
- pertanto, le richiamate disposizioni del RAST già consentono agli utenti dello stoccaggio di approvvigionare nel corso della fase di erogazione capacità di iniezione aggiuntiva a quella già loro disponibile nell'ambito del servizio sottoscritto, senza vincoli di prezzo minimi di offerta per la capacità primaria e quella conferita ma non altrimenti nominabile;
- nell'ambito dei codici di stoccaggio sono inoltre definite modalità di offerta delle capacità interrompibili disponibili nel giorno gas (*overnomination*) e i relativi corrispettivi applicati agli utenti che tengono anche conto delle precedenti procedure concorsuali;
- con la deliberazione 632/2021/R/gas l'Autorità ha adottato disposizioni per la gestione delle criticità del sistema del gas riguardanti, tra l'altro, l'utilizzo della capacità di rigassificazione; in particolare ha previsto che, in relazione alle capacità di rigassificazione conferite successivamente all'adozione del medesimo provvedimento che prevedano la consegna del Gnl entro il 31 marzo e che siano state effettivamente utilizzate, i corrispettivi per il conferimento delle capacità di trasporto applicati alle imprese di rigassificazione e da queste ai propri utenti siano posti pari a zero.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare iniziative immediate e straordinarie, in linea con le richiamate disposizioni dei decreti-legge 16/2022 e 17/2022, e con gli indirizzi di cui alla comunicazione del 24 febbraio 2022, finalizzati a incrementare le disponibilità di gas, in particolare favorendo l'ingresso di volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con sistemi di Paesi extraeuropei e favorire il riempimento degli stoccaggi nel breve termine; e che, stante la potestà tariffaria dell'Autorità, l'incremento della disponibilità di gas possa essere conseguito anche attraverso la definizione di corrispettivi che rispetto a quelli attualmente in vigore, siano economicamente:
 - più vantaggiosi, per le prenotazioni di nuova capacità di trasporto del gas naturale in ingresso nei punti di entrata da gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione;
 - più svantaggiosi per le prenotazioni di nuova capacità di erogazione dallo stoccaggio;
- sia a tal fine opportuno prevedere:
 - a. la definizione, per i conferimenti presso Mazara del Vallo e Gela, di coefficienti moltiplicativi della capacità infrannuale per il servizio di trasporto inferiori ad 1 in luogo di quelli attualmente previsti dalla Tabella 5 di cui alla RTTG;
 - b. l'estensione temporale delle misure adottate con la deliberazione 632/2021/R/gas per il servizio di rigassificazione del Gnl;
 - c. un prezzo minimo di offerta della capacità di erogazione nell'ambito delle procedure di breve termine per il servizio di stoccaggio;
- sia opportuno definire il prezzo minimo di offerta, di cui al punto precedente, lettera c), sulla base di una stima dell'onere finanziario, connesso al mantenimento del gas in stoccaggio, aggiuntivo rispetto a quello da sostenere nel caso di ricostituzione dei volumi erogati nella successiva fase di iniezione;
- sia inoltre opportuno prevedere che le imprese di stoccaggio definiscano le eventuali deroghe che si rendono necessarie ai propri codici di stoccaggio in materia di gestione ed offerta di capacità di iniezione di breve termine, ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui alla comunicazione 24 febbraio 2022

DELIBERA

1. di prevedere che nei casi di conferimenti infrannuali per l'anno termico in corso di capacità di trasporto nei punti di entrata da Mazara del Vallo e Gela che si svolgono successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si applica il corrispettivo unitario di capacità *C_{pe}* riproporzionato su base giornaliera, considerando un coefficiente moltiplicativo pari a 0,5.
2. di prevedere che in deroga all'articolo 16, comma 2, del RAST, sono posti pari a 2,6 €/MWh;

- a) il valore minimo cui l'impresa di stoccaggio può definire il corrispettivo di offerta della capacità di erogazione di cui alla lettera a) del medesimo comma;
- b) il corrispettivo di offerta della capacità di erogazione non altrimenti nominabile, di cui alla lettera d) medesimo comma;
3. di prevedere che l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione 632/2021/R/gas siano estese alle capacità di rigassificazione conferite successivamente all'adozione del presente provvedimento che prevedano la consegna del Gnl entro il 30 settembre 2022;
4. di prevedere che le imprese di stoccaggio, ove risulti necessario ai fini dell'efficace attuazione degli indirizzi di cui alla comunicazione 24 febbraio 2022, definiscano eventuali procedure in deroga ai propri codici di stoccaggio in materia di gestione ed offerta di capacità di iniezione di breve termine;
5. di prevedere che le procedure di cui al precedente punto 4. siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione e pubblicate sul sito internet dell'Autorità e dell'impresa di stoccaggio;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della transizione ecologica;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto, rigassificazione e stoccaggio;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini